

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 27/07/2017

n. 18737

Classificazioni: SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI	Aniello	-	Presidente	-
Dott. CAMPANILE	Pietro	-	Consigliere	-
Dott. DI VIRGILIO	Rosa Maria	-	rel. Consigliere	-
Dott. DE CHIARA	Carlo	-	Consigliere	-
Dott. ACIERNO	Maria	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22254-2016 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA MERCURI;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI PESARO E URBINO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso il provvedimento n. 29/2016 del GIUDICE DI PACE di PESARO, depositato il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con la decisione del 15/7/2016, il Giudice di Pace di Pesaro ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione emesso nei confronti di O.M., adottato il D.Lgs. n. 286 del 98, ex art. 13, comma 2, lett. a), atteso che lo straniero, sbarcato clandestinamente sulla costa siciliana il 7/9/2013, a seguito della decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di non riconoscere alcuna riserva di protezione, neppure il permesso umanitario, si era trovato nuovamente nella condizione di clandestinità, da cui il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Giudice di Pace ha altresì rilevato che era stato proposto appello avverso la decisione del Tribunale di rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale e che il provvedimento impugnato non era stato sospeso dalla Corte d'appello.

Ricorre sulla base di due motivi O.M..

L'avvocatura dello Stato per la Prefettura si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, che peraltro non è prevista nel rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., da cui consegue che

la parte non può ritenersi costituita.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Col primo motivo, il ricorrente sostiene la violazione da parte del Giudice di Pace dell'art. 324 c.p.c., atteso che la mancata sospensione dell'ordinanza impugnata non può attribuire efficacia di giudicato al provvedimento della Commissione Territoriale, ancora sub judice, essendo pendente l'appello.

Col secondo motivo, si duole dell'errata considerazione da parte del Giudice di Pace, di essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera, da cui la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 1, ma anche dell'art. 13, comma 2, lett. a) del T.U., che si applica solo a chi è entrato clandestinamente in Italia, mentre la parte è un richiedente asilo politico, non è un clandestino e quindi non si poteva allo stesso negare il rinnovo del permesso di soggiorno nè poteva essere espulso ex art. 13, comma 2, lett. a) T.U..

Il ricorso, diversamente da quanto ritenuto nella proposta del relatore, deve ritenersi fondato.

La questione posta col ricorso va risolta avuto riguardo al rilievo che nella specie la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell'ambito del quale la stessa era stata disposta, ma è direttamente prevista dalla legge (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c)), che non stabilisce quando cessi, per cui deve concludersi nel senso di ritenere la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato.

In origine, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, al comma 6 prevedeva che il reclamo (era in allora prevista questa forma processuale dell'impugnazione, non l'appello) non aveva effetto sospensivo, ma che la sospensione potesse essere chiesta alla Corte d'appello; detta previsione è stata soppressa dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che all'art. 19 ha previsto l'applicazione del rito sommario di primo grado, con conseguente assoggettamento dell'ordinanza del Tribunale ad appello, secondo la regola generale di cui all'art. 702 quater c.p.c..

La cessazione dell'effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso "con decreto, anche non definitivo" del Tribunale è stata invece espressamente prevista dal D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017 (al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, al comma 13, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. cit) e tale espressa previsione conferma la tesi che prima la cessazione non si verificava.

E del resto, se la sospensione non si protraesse anche in grado d'appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso sia in appello che in cassazione.

Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, va decisa la causa nel merito, con l'annullamento del decreto di espulsione.

Attesa la parziale novità della questione, si reputa di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

Utente: SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SCUOLA

www.iusexplorer.it - 23.02.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156